

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. 6-5129

Corresponsione quota minima di cui alla D.G.R. n. 20-3208 del 30/12/2011. Possibilita' di rateizzazione del pagamento e facolta' per i Comuni di non pronunciare la decadenza dall'assegnazione.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, che stabilisce che gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale incorrano nella decadenza dall'assegnazione qualora si rendano morosi per un periodo superiore a tre mesi, "salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";

visto l'art. 7 del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale", emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, in attuazione dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 3/2010, che prevede che sia riconosciuto moroso incolpevole l'assegnatario in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale e che abbia corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta Regionale;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 20-3208 del 30 dicembre 2011, con la quale è stata determinata la somma da corrispondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per l'anno 2012, ai fini del riconoscimento della morosità incolpevole, almeno pari al 14 per cento del proprio reddito e comunque non inferiore ad € 480,00;

vista la nota della Città di Torino prot. n. 15228 del 27 novembre 2012, con la quale si manifesta essersi riscontrato un alto numero di nuclei che non hanno corrisposto la predetta quota minima (quantificata in n. 3.500 unità nella sola Città di Torino e n. 5.000 unità nell'intera Provincia) e si palesa "la necessità d'intervenire con urgenza da parte regionale per apportare le opportune modifiche ... volte a limitare la gravità della situazione che si delinea per il prossimo anno sia in termini sociali che di ordine pubblico ...";

considerato che la medesima problematica è stata, altresì, evidenziata dall'ATC di Torino con le note prot. n. 46035 del 6/11/2012 e n. 49344 del 27/11/2012;

rilevato che l'omesso pagamento della quota minima da parte di nuclei assegnatari comporterebbe il pronunciamento della decadenza da parte dei Comuni competenti;

ritenuto, quindi, indispensabile intervenire, nelle more di una prossima revisione della norma in questione, con un provvedimento di natura eccezionale, al fine di evitare le conseguenze di ordine sociale sopra evidenziate, conseguenti al pronunciamento di numerosissime decadenze, in particolare trattandosi di prima applicazione delle nuove disposizioni;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di consentire ai nuclei assegnatari degli alloggi di edilizia sociale della Regione Piemonte, che versano nelle condizioni di cui all'art. 7 del Regolamento n. 14/R del 4/10/2011, di corrispondere in forma rateizzata all'ente gestore, in via straordinaria, per le motivazioni indicate in premessa,

quanto ancora dovuto della somma stabilita con la D.G.R. n. 20-3208 del 30/12/2011 per l'anno 2012;

2) di stabilire che la somma dovuta di cui al punto 1) possa essere corrisposta dagli assegnatari in n. 12 rate mensili da bollettarsi nell'anno 2013, senza maggiorazione di interessi;

3) in virtù di quanto stabilito ai punti 1) e 2) e in osservanza del regolare pagamento rateizzato di quanto dovuto, i Comuni hanno facoltà di non procedere al pronunciamento della decadenza nei confronti degli assegnatari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)